

BOZZE DI STAMPA

11 febbraio 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5
marzo 2024, n. 21 (1351-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.201 (già 1.1000/1)

TAJANI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) l'articolo 12 è
soppresso»*

1.200

MISIANI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 16:

1) Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 35-bis" sono apportate le
seguenti modificazioni:

i) il numero 1) è sostituito con il seguente:

"1) Al comma 6, dopo le parole "da quello degli altri comparti" sono
inserite le seguenti "; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo
comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compon-
gono o conseguenti agli atti di gestione o liquidazione degli stessi, ivi incluse
obbligazioni di qualsiasi genere di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf rispon-

de esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale";

ii) dopo il numero 1), è inserito il seguente:

"1-bis) il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: "4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto un Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono o conseguenti agli atti di gestione o liquidazione degli stessi, ivi incluse obbligazioni di qualsiasi genere di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti."»

1.202 (già 1.1000/2)

TAJANI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1

1.203 (già 1.1000/3)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1)

1.204 (già 1.1000/4)

TAJANI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i numeri da 2) a 12).

1.205 (già 1.1000/8)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3)

1.206 (già 1.1000/9)

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "disciplinando in particolare le
modalità per garantire:*

1) il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

2) la tutela sostanziale degli investitori e degli azionisti, anche attraverso disposizioni che regolino la formazione e la presentazione della lista del consiglio di amministrazione, prevedendo in particolare che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, che non possano essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi;"»

1.207 (già 1.1000/10)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, prevedendo che la stessa, non possa, in ogni caso, essere superiore a venticinque volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società, laddove l'impresa abbia goduto negli ultimi cinque anni di agevolazioni o contributi pubblici oppure abbia usufruito della cassa integrazione, utilizzato ammortizzatori sociali o realizzato licenziamenti collettivi".»

1.208 (già 1.1000/11)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "prevedendo altresì la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore, con funzioni consultive e deliberative nell'ambito delle decisioni relative alle strategie aziendali, con particolare riferimento alle decisioni attinenti i livelli occupazionali".»

1.209 (già 1.1000/5)

TAJANI

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri da 8) a 12)

1.210 (già 1.1000/15)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 10)

1.211 (già 1.1000/17)

TAJANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

1.212 (già 1.1000/18)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 19-bis», al comma 1, sostituire le parole: «nei termini di cui all'articolo 19, comma 1» con le seguenti: «entro dodici mesi»

1.213 (già 1.1000/21)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 19-bis», al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del contraddittorio» inserire le seguenti: «della tutela del risparmio»

1.214

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 19-bis», comma 1, lettera e), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «rafforzamento»

1.215 (già 1.1000/24)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 19-bis», al comma 1, sopprimere la lettera g)

Art. 4

4.200 (già 1.0.1000/1)

TAJANI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «21»

4.201 (già 1.0.1000/2)

TAJANI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «23»

4.202 (già 1.0.1000/3)

TAJANI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «24-bis»

4.203 (già 1.0.1000/4)

TAJANI

Al comma 1, sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «si applicano anche»
